



Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi e Scolastici
Servizio Progettazione Educativa

Sede Scuola ex Roncalli
Viale S. Marco 154
30173 Venezia Mestre
Tel. 041-2749656 - 9651
servizieducativi@pec.comune.venezia.it
progettazione.educativa@comune.venezia.it
CF 00339370272
Addetto all'istruttoria: Anna Righi
Responsabile del procedimento: Daniela Galvani

Data e protocollo come timbro digitale

Fasc. 2026/IX.1.1/68_2

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. **Oggetto del contratto**

Affidamento tramite Trattativa diretta in MePA alla ditta EffeBi Service di Biadene Franco, P.I. 02262490267, per la fornitura di servizi di noleggio attrezzature e supporto tecnico per intervento formativo rivolto al personale educatore e insegnante dei Servizi 0-6 del Comune di Venezia presso il Teatro Toniolo di Mestre

2. **Contenuto**

Fornitura di servizio di noleggio attrezzature e supporto tecnico:

- n.1 Videoproiettore 7500 lumen più ottica;
- n.1 Fondale da proiezione in PVC bianco;
- n. 1 Cavo HDMI 20 mt;
- n.1 Regia Video composta da: workstation VMix, scheda video dedicata, scheda acquisizione Blackmagic, convertitori SDI/HDMI, scheda audio/Mixer digitale, monitor 32", UPS;
- n.1 pc per gestione ppt/contributi video;
- n.1 Mixer video BlackMagic;
- n.1 supporto tecnico con operatore video;
- n.1 supporto tecnico con operatore fonico.
- n.1 supporto tecnico con operatore per montaggio e smontaggio.

3. **Durata:**

in data 01.09.2026 dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

4. **Compenso**

previsto da offerta economica pervenuta in MePa.

5. **Destinatari della fornitura**

Il servizio di Progettazione educativa per intervento formativo rivolto al personale educatore e insegnante dei Servizi 0-6 del Comune di Venezia presso il Teatro Toniolo di Mestre.

6. **Modalità di esecuzione del contratto**

l'operatore economico interessato a partecipare alla trattativa diretta dovrà produrre, pena l'esclusione e solo per via telematica, oltre all'offerta economica

anche il presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" firmato per accettazione contenente le seguenti specifiche:

- l'offerta finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii, consisterà nella fornitura indicata al punto 2 del presente foglio condizioni;
- l'Amministrazione ritiene di non richiedere la garanzia (cauzione) definitiva, di cui all'art 53 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii in relazione alla tipologia di fornitura e all'entità della stessa;
- l'offerta dovrà riportare l'aliquota IVA da applicarsi ed essere comprensiva dei costi della sicurezza ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del trasporto e consegna, come da indirizzo indicato nella richiesta di offerta;
- l'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione;
- SI RACCOMANDA, IN SEDE DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA, DI INDICARE L'IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI;
- la fornitura dovrà avvenire previ accordi organizzativi con il Servizio di Progettazione Educativa. Non saranno quindi ammissibili consegne effettuate in assenza di accordo con il Servizio di Progettazione Educativa;
- la consegna totale della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 01.09.2025;
- la consegna parziale dei quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna;
- il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della tabella A, annessa all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e, se dovuta, inviata via mail a: progettazione.educativa@comune.venezia.it;
- ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'affidatario si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, viene prevista la risoluzione del contratto in essere e il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtando gli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto nonché la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 124, comma 2 del medesimo D.Lgs.;
- in ottemperanza all'art. 35 comma 5-bis del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii l'operatore economico autorizza la stazione appaltante al trattamento dei dati tramite il (FVOE) fascicolo virtuale operatore economico (art. 24 del D.Lgs 36/2023e ss.mm.ii) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art.99, nonché per le altre finalità previste dal codice (D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii);
- dovrà esserci assoluta corrispondenza sia tra la descrizione dei prodotti offerti che tra i quantitativi richiesti e quanto effettivamente presentato in sede di offerta e in sede di consegna;
- **il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente documentate esperienze pregresse autodichiarate nella gestione di forniture analoghe prestate nell'ultimo triennio o curriculum della ditta;**
- l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica della corrispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quanto offerto sia per la tipologia che per i quantitativi;
- qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura rispetto ai tempi stabiliti, il committente si riserva la facoltà di provvedere all'acquisizione dei

prodotti richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi superiori rispetto a quello contrattuali, salva e impregiudicata l'applicazione della penale di cui al punto 6 "Inadempienze e penalità";

- tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o con traduzione giurata.

7. **Inadempienze e penalità**

qualora durante l'esecuzione della fornitura, siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

a) ai sensi dell'art. 126, del D.Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii, in caso di ritardo della fornitura oppure di mancata esecuzione della fornitura nel termine stabilito: in tal caso la penalità sarà calcolata in misura variabile – tra lo 0,5‰ (0,5 per mille) e l' 1,5‰ (1,5 per mille) del valore netto del contratto - per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.

L'importo della penale sarà individuato considerando:

- il numero di giorni di ritardo;
- l'importo del contratto;
- l'entità delle conseguenze legate al ritardo;

in questo caso, la Stazione Appaltante potrà procedere con la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali;

b) fornitura di prodotti diversi da quelli indicati nell'offerta e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione: penalità pari al 5‰ (cinque per mille) dell'intera fornitura;

c) nel caso in cui il fornitore non consegni o ritardi la fornitura (come previsto alla precedente lettera a), il Committente ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente; le somme così determinate a titolo di penali, verranno direttamente detratte dall'importo dei corrispettivi dovuti.

8. **Accordi organizzativi**

dovranno essere concordati gli aspetti organizzativi della fornitura con il Servizio di Progettazione Educativa.

9. **Divieto di cessione**

l'affidatario non potrà cedere il contratto di fornitura, nemmeno parzialmente.

10. **Oneri e responsabilità della ditta affidataria**

il fornitore è tenuto alla sostituzione dei beni che al momento della consegna presentino, o imballi imperfetti (causa trasporto) o difetti di fabbricazione, che verranno rifiutati dal committente con l'obbligo, da parte del fornitore, della loro immediata sostituzione. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

10. **Pagamenti**

La spesa complessiva prevista, come da offerta economica comunicata tramite trattativa diretta MePa, omnicomprensiva di tutti i costi necessari alla fornitura. In ottemperanza all'art. 25 del D.L. 2404/2014 n. 66, il pagamento verrà

effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica. La ditta affidataria dovrà inviare la fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da art. 1, commi da 209 a 213 della L. 244/2007 e D.M. 55/2013.

Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

Denominazione Ente: COMUNE DI VENEZIA
Codice univoco ufficio: UFWX64
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale e Partita IVA 00339370272
Codice identificativo dell'ufficio destinatario: 21_0801F003 Servizi Educativi-Progettazione Educativa

Si prega di aggiungere nel campo "descrizione" o "note" della fattura la seguente dicitura: **"Da assegnare a (21_0801F003)"**.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica o notula a seguito dei controlli art. 94 del D.lgs.36/2023 e della verifica della corrispondenza della fornitura resa rispetto a quanto offerto.

Qualora la fattura emessa non sia conforme a quanto richiesto, verrà restituita.

Contestualmente all'emissione delle fatture la ditta aggiudicataria dovrà inviare certificato di regolare esecuzione della fornitura;

in presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione delle fatture che pertanto saranno restituite all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere le fatture.

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo le pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

11. Tracciabilità dei flussi finanziari

si richiamano inoltre gli obblighi derivati dall'art. 3 ("Tracciabilità dei flussi finanziari") della L. 136/2010 così come modificato dal D.L. 187/2010 che ha imposto alle stazioni appaltanti ed agli appaltatori, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, l'adozione di comportamenti finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari posti in essere in esecuzione dei relativi contratti. A tale scopo codesta Ditta dovrà trasmettere al committente la dichiarazione contenente gli estremi del conto dedicato alla prestazione in oggetto, nonché le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

12. Oneri previdenziali assicurativi

l'affidatario si impegna ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e territoriale in vigore per la fornitura di cui trattasi in conformità ai sensi dell'Art. 2 allegato I.01 del D.Lgs. 209/2024 e dovrà comunicare al committente i dati per poter procedere all'acquisizione del DURC.

13. Obblighi del soggetto affidatario

- il soggetto affidatario ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, a pena di esclusione, dichiara di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di NON aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Venezia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei confronti del sottoscritto, per tutto il triennio successivo alla cessazione del rapporto (cd. clausola "anti pantouflage");
- il soggetto affidatario è tenuto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia vigente. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente, il link (www.comune.venezia.it/node/583) per scaricare copia dei su citati Codici di comportamento. Il soggetto affidatario si impegna a sua volta a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. Il soggetto affidatario prende atto che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento interno, approvato con D.G. 78/2023, può comportare la risoluzione ovvero la decadenza del rapporto contrattuale;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente Amministrazione indica come contratto collettivo nazionale da applicarsi preferibilmente il C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario. A ogni modo, come da comma 3 del su citato articolo, l'operatore economico può applicare anche C.C.N.L. alternativo; in tal caso, unitamente all'offerta, dovrà presentare autodichiarazione con cui confermerà che il C.C.N.L. applicato prevede le medesime garanzie di quello sopra raccomandato. In ogni caso, e che si applichi il C.C.N.L. raccomandato e che si applichi C.C.N.L. alternativo, l'operatore economico dovrà altresì produrre dichiarazione con cui si impegna ad applicare il C.C.N.L. indicato per tutta la durata del contratto.

14. Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui art. 26 del D.Lgs. 81/2008

il soggetto affidatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza.

15. Sospensione, risoluzione e cessione del contratto

ferme restando le ipotesi di sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applica quanto disposto dall'art. 122 del medesimo D.Lgs. in materia di risoluzione dell'accordo contrattuale al verificarsi di tutte le fattispecie individuate. Il contratto potrà essere risolto anche in queste fattispecie:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle di cui all'All. II.10 del D.Lgs. 36/2023;
- nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5 del regio decreto 267/1942 e dell'art. 124 del presente Codice;
- nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto affidatario;
- nel caso in cui si accerti la sussistenza di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in ambito ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dalla Stazione Appaltante come descritti dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di interesse ai sensi di cui all'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibili o, ancora, in caso si accerti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, non risolvibile con modalità meno intrusive oppure si accerti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- violazione del divieto di cessione del contratto secondo quanto disposto dal presente articolo;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti prodotti presso la Stazione Appaltante;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- mancato rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (art. 1, comma 17, della L. 190/2012), il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (www.comune.venezia.it/node/583);

- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno;
- subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
- violazione da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al DPR 62/2013 e al Codice di comportamento interno dei dipendenti pubblici approvato con la D.G. 78/2023.

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 si rammenta che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. di importo inferiore a € 40.000,00.=, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Su tali dichiarazioni la Stazione Appaltante svolge gli opportuni controlli: qualora, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se richiesta), alla comunicazione all' ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto previsto dai comma 4 e 5 dell'art. 124 del del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di risoluzione del contratto ai sensi del sopra citato art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziaria di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procede a consultare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria di gara, se esistente, oppure a consultare altro operatore economico, per la stipulazione di un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Amministrazione ha facoltà di pagare solo le prestazioni regolarmente eseguite e di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

16. Foro competente

per eventuali controversie che dovessero sorgere il Foro competente è quello di Venezia.

17. Clausole finali

per quanto non previsto nel presente "Condizioni particolari di contratto" valgono le norme di legge e i successivi accordi eventualmente intervenuti fra le parti;

18. Trattamento dati personali:

1. le parti danno atto che è stato provveduto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
3. la stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

19. Spese

tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed all'eventuale registrazione del presente "Condizioni particolari di contratto", ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

20. Protocollo legalità

l'impresa affidataria accetta di assumere gli obblighi previsti dal "Protocollo di Legalità" sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (art. 1, comma 17, della L. 190/2012), il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto www.comune.venezia.it/node/583.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

Firma digitale per accettazione

Il Legale Rappresentante*

Allegato 1: Informativa trattamento e tutela dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
--

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della D.G.C. 150/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura, della Direzione Risorse Umane Formazione e Servizi Educativi - Settore Servizi Educativi e Scolastici - è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati	Comune di Venezia Il Direttore Risorse Umane Formazione e Servizi Educativi servizieducativi@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti strettamente connessi alla gestione del procedimento di affidamento, alla conclusione e gestione del contratto e all'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, ecc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o

complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

4. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

5. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento non possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., Regione del Veneto, uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

7. Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, **Direttore Risorse Umane Formazione e Servizi Educativi** e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria ex art.13, par. 2, del Regolamento stesso.

8. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

9. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto.

La mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.